

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **INDELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1969

Modifica dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1962, n. 605, recante riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri nonchè presso l'Accademia e il corso di applicazione della Guardia di finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 11 giugno 1962, n. 605, prevede il riconoscimento, agli ufficiali dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dei corsi svolti presso l'Accademia militare e presso l'Accademia del Corpo della guardia di finanza, ai fini del conseguimento della laurea in « giurisprudenza », in « scienze politiche » e in « economia e commercio ».

Il trattamento riservato ai provenienti dalle due accademie, è, però, difforme.

Infatti, mentre agli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri ven-

gono riconosciuti i corsi svolti presso l'Accademia militare a partire dall'anno accademico 1960-61, per gli ufficiali della Guardia di finanza è previsto il riconoscimento dei corsi svolti a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa.

Al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento tra i provenienti delle due accademie, si impone una modifica all'articolo 1 della legge n. 605, intesa a stabilire un'unica decorrenza per il riconoscimento dei corsi svolti nelle accademie stesse.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 1 della legge 11 giugno 1962, n. 605, è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza provenienti dai corsi ordinari svolti presso le rispettive accademie a decorrere dall'anno accademico 1960-61 possono essere riconosciuti validi, ai fini del conseguimento della laurea in "giurisprudenza" o in "scienze politiche" o in "economia e commercio", gli esami superati nel biennio di Accademia ed in quello ordinario di applicazione presso la Scuola ufficiali carabinieri, se ufficiali di tale Arma, o, se ufficiali del Corpo della guardia di finanza, presso l'Accademia del Corpo stesso, nelle materie indicate nel successivo articolo 2, a condizione che:

a) i relativi insegnamenti siano stati impartiti da docenti universitari secondo programmi di corso analoghi a quelli universitari approvati, a seconda della competenza, con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

b) gli ufficiali siano in possesso, all'atto dell'ammissione all'Accademia, del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea prescelta ».